

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI PATENTI DI GUIDA (Circolare del 16.1.2013)

PATENTE AM

È richiesta per la guida di **ciclomotori a 2 o 3 ruote e di quadricicli leggeri** (cilindrata $\leq 50 \text{ cm}^3$ o potenza $\leq 4 \text{ kW}$, velocità $\leq 45 \text{ km/h}$, massa a vuoto $\leq 350 \text{ kg}$, **escluse batterie**).

Questa patente si può conseguire **in Italia** a partire da **14 anni**, ma abilita alla guida su tutto il territorio UE e SEE dal compimento dei 16 anni, **fatta salva la possibilità di altri Stati membri di riconoscere la validità nel proprio territorio di una patente AM rilasciata a 14 anni**.

PATENTE A1

È richiesta per la guida di **motocicli** di cilindrata $\leq 125 \text{ cm}^3$ e potenza $\leq 11 \text{ kW}$ e rapporto potenza/massa $\leq 0,10 \text{ kW/kg}$, nonché di **tricicli** di potenza $\leq 15 \text{ kW}$.

Questa patente si può conseguire a partire da **16 anni**.

PATENTE A2

È richiesta per la guida di **motocicli** di potenza $\leq 35 \text{ kW}$ e rapporto potenza/massa $\leq 0,20 \text{ kW/kg}$, tali che non derivino da una versione che sviluppi più del doppio della potenza massima consentita, nonché di **tricicli** di potenza $\leq 15 \text{ kW}$.

Questa patente si può conseguire a partire da **18 anni**.

PATENTE A

È richiesta per la guida di **motocicli senza limitazioni**, nonché di **tricicli** di potenza $> 15 \text{ kW}$ a condizione che il titolare abbia compiuto **21 anni**.

Questa patente si può conseguire con **accesso graduale** a partire da **20 anni**, a condizione di essere titolare di patente di cat. A2 da almeno 2 anni, oppure con **accesso diretto** a partire da **24 anni**. In ogni caso occorrerà superare una prova pratica di guida su veicolo specifico.

PATENTE B1

È richiesta per la guida dei **quadricicli** diversi da quelli leggeri (massa a vuoto $\leq 400 \text{ kg}$ o **550 kg se per trasporto cose**, **escluse batterie**, potenza nominale netta $\leq 15 \text{ kW}$). Questa patente si può conseguire a partire da **16 anni** e non abilita alla guida di alcun motociclo.

PATENTE B

È richiesta per la guida di **autovetture** (numero di posti ≤ 9 e massa massima autorizzata $\leq 3500 \text{ kg}$). Questa patente si può conseguire a partire da **18 anni**.

Con la patente B è possibile guidare anche un **complesso di veicoli** composto da **motrice di categoria B** e:

- **rimorchio** con massa massima autorizzata $\leq 750 \text{ kg}$, oppure
- **rimorchio** con massa massima autorizzata $> 750 \text{ kg}$, **purché la massa massima autorizzata del complesso $\leq 3500 \text{ kg}$** ;
- **rimorchio** con massa massima autorizzata $> 750 \text{ kg}$ e **massa massima autorizzata del complesso $> 3500 \text{ kg}$ ma $\leq 4250 \text{ kg}$** , a condizione di superare una prova di pratica di guida su veicolo specifico. Tale estensione dell'abilitazione della patente B è comprovata dall'apposizione del **codice 96** sulla patente, in corrispondenza di tale categoria.

PATENTE BE

È richiesta per la guida di **complessi di veicoli** composti da **motrice di categoria B e rimorchio** con massa massima autorizzata $> 750 \text{ kg}$ ma $\leq 3500 \text{ kg}$: ne deriva che la massa massima autorizzata del complesso è $\leq 7000 \text{ kg}$. Questa patente si può conseguire a partire da **18 anni**.

PATENTE C1

È richiesta per la guida di **autocarri** aventi massa massima autorizzata **> 3500 kg ma ≤ 7500 kg**, anche se trainanti un **rimorchio** con massa massima autorizzata **≤ 750 kg**. Questa patente si può conseguire a partire da **18 anni**.

PATENTE C1E

È richiesta per la guida di **complessi di veicoli** composti da:

- **motrice** di categoria **C1 e rimorchio** con massa massima autorizzata **> 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso ≤ 12000 kg;**
- **motrice** di categoria **B e rimorchio** con massa massima autorizzata **> 3500 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso ≤ 12000 kg.**

Questa patente si può conseguire a partire da **18 anni**.

PATENTE C

È richiesta per la guida di **autocarri** aventi massa massima autorizzata **> 3500 kg**, anche se trainanti un **rimorchio** con massa massima autorizzata **≤ 750 kg**.

Questa patente si può conseguire a partire da **21 anni**, **fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose**: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di **18 anni** (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS).

PATENTE CE

È richiesta per la guida di **complessi di veicoli** composti da **motrice** di categoria **C e rimorchio** con massa massima autorizzata **> 750 kg**. Questa patente si può conseguire a partire da **21 anni**, **fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose**: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di **18 anni** (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS).

PATENTE D1

È richiesta per la guida di **autoveicoli** con **numero di posti ≤ 17 e lunghezza ≤ 8 metri**, anche se trainanti un **rimorchio** con massa massima autorizzata **≤ 750 kg**.

Questa patente si può conseguire a partire da **21 anni**.

PATENTE D1E

È richiesta per la guida di **complessi di veicoli** composti da **motrice** di categoria **D1 e rimorchio** con massa massima autorizzata **> 750 kg**. Questa patente si può conseguire a partire da **21 anni**.

PATENTE D

È richiesta per la guida di **autoveicoli** con **numero di posti > 9**, anche se trainanti un **rimorchio** con massa massima autorizzata **≤ 750 kg**. Questa patente si può conseguire a partire da **24 anni**, **fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di persone**: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di **21 anni** (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS).

PATENTE DE

È richiesta per la guida di **complessi di veicoli** composti da **motrice** di categoria **D e rimorchio** con massa massima autorizzata **> 750 kg**. Questa patente si può conseguire a partire da **24 anni**, **fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di persone**: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di **21 anni** (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS).

DISPONIBILE LA NUOVA TAVOLA MURALE FOTOGRAFICA DELLE PATENTI DI GUIDA (N. 20).

IL NUOVO ART. 125 CDS RECA DISCIPLINA IN MATERIA DI GRADUALITÀ ED EQUIVALENZE DELLE PATENTI DI GUIDA. AL RIGUARDO SI SEGNALE CHE, **A DECORRERE DAL 19 GENNAIO 2013:**

GRADUALITÀ

- Le patenti di categoria C1, C, D1 o D possono essere conseguite solo da conducenti già titolari di patente di categoria B;
- le patenti di categoria BE, C1E, CE, D1E o DE possono essere conseguite solo da conducenti rispettivamente già titolari di patente di categoria B, C1, C, D1 o D;

EQUIVALENZE

- **tutte** le nuove **categorie di patenti** sono valide per la guida di veicoli di categoria **AM**;
- la patente di categoria **A2** è valida per la guida di veicoli di categoria **A1**;
- la patente di categoria **A** è valida per la guida di veicoli di categoria **A1 e A2**;
- la patente di categoria **B** è valida per la guida di veicoli di categoria **B1**. Inoltre, **solo sul territorio nazionale**, abilita alla guida di veicoli di categoria **A1**, nonché di **tricykli** di potenza **> 15 kW** a condizione che il titolare abbia compiuto **21 anni**: tali abilitazioni nazionali **non sono annotate sulla patente**;
- la patente di categoria **C** è valida per la guida di veicoli di categoria **C1**;
- la patente di categoria **D** è valida per la guida di veicoli di categoria **D1**;
- la patente di categoria **CE** è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria **C1E**, nonché per la guida di complessi di veicoli di categoria **DE** a condizione che il titolare sia già in possesso di patente di categoria **D**;
- la patente di categoria **DE** è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria **D1E**;
- la patente di categoria **C1E, CE, D1E o DE** è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria **BE**;
- la patente speciale delle categorie **AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D** è valida soltanto per i veicoli aventi le caratteristiche indicate sulla patente stessa.

A decorrere dal 19 gennaio 2013:

- la **preparazione alla prova teorica per il conseguimento della patente AM** non sarà impartita dagli Istituti scolastici, come accadeva per il CIGC. I candidati potranno quindi presentarsi all'esame da **privatisti** o se lo desiderano, **non sussistendo alcun obbligo**, avvalersi di un'autoscuola;
- gli **esami di guida** per il conseguimento delle su indicate categorie di patenti si svolgeranno su veicoli diversi per ogni categoria, conformi a quanto previsto dall'allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59;
- potrà **conseguire una patente di guida in Italia, o rinnovarne la validità**:
 - chi ha in Italia residenza anagrafica;
 - chi, cittadino di uno Stato dell'UE o del SEE, ha in Italia residenza normale (vedi nuovo art. 118-bis Cds).

EQUIPOLLENZE DEI TITOLI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA RILASCIATI IN ITALIA PRIMA DEL 19 GENNAIO 2013

- Le patenti di categoria **A1 o A**, conseguite entro il 18 gennaio 2013, abilitano **solo in Italia** alla guida di tricicli e quadricicli, senza limitazioni: tali abilitazioni nazionali **non sono annotate sulla patente**;
- le patenti di categoria **A1** non devono rispettare il rapporto potenza/massa **≤ 0,10 kW/kg**;
- le patenti di categoria **A conseguite per accesso graduale** dal 19 gennaio 2011 (e quindi ancora non divenute A senza limitazioni) abilitano, per i due anni successivi alla data di conseguimento, alla guida di **motocicli** di potenza **≤ 25 kW** e rapporto potenza/massa

≤ **0,16 kW/kg**; inoltre, non devono rispettare il limite di non derivare da una versione che sviluppi più del doppio della potenza massima consentita. Decorsi due anni dalla data del conseguimento, abilitano alla guida di motocicli senza limitazioni, senza necessità di dover sostenere alcuna prova pratica di guida;

- le patenti di categoria **BE** abilitano alla guida di **complessi di veicoli** composti da **motrice** di categoria **B** e di **rimorchio > 750 kg**, ma non devono rispettare il limite di massa massima autorizzata del complesso ≤ **7000 kg**;
- le patenti di categoria **C e CE**, di cui sia titolare un conducente di età inferiore a 21 anni, non titolare di CQC per il trasporto di cose senza codice 107, abilitano alla guida di veicoli di massa massima autorizzata ≤ **7500 kg, fino al compimento della predetta età**;
- le patenti di categoria **D e DE**, conseguite entro la data del 30 settembre 2004 abilitano il titolare alla guida anche di veicoli rispettivamente di categoria **C e CE**.

Alla luce di quanto fin qui esposto, nella tabella seguente si indicano le categorie di patenti che saranno riportate sul duplicato di una patente conseguita entro il 18 gennaio 2013.

Le categorie saranno indicate con la lettera maiuscola, se valide su tutto il territorio UE e SEE, o con la lettera minuscola, se valide solo sul territorio nazionale.

CATEGORIA DI PATENTE POSSEDDUTA ALLA DATA DEL 18.01.2013	PERIODO DI CONSEGUIMENTO	CATEGORIA DALLA DATA DEL 19.01.2013
CIGC	fino al 18.01.2013	AM
A	entro il 31.12.1985	A
A	dal 01.01.1986 al 25.04.1988	AM + "a" ovvero A se è stata sostenuta la prova pratica integrativa
A senza limitazioni	con accesso diretto e con accesso graduale dal 26.04.1988 fino al 18.01.2011	A
A con limitazioni	dal 19.01.2011 al 18.01.2013	A
A1	dal 01.07.1996 al 30.09.1999	A
A1	dal 01.10.1999 al 18.01.2013	A1
B	entro il 31.12.1985	A, B
B	dal 01.01.1986 al 25.04.1988	"a", B
B	dal 26.04.1988 al 18.01.2013	B
C	fino al 18.01.2013	B, C
D	entro il 30.09.2004	B, C, D
D	dal 01.10.2004 al 18.01.2013	B, D
E conseguita da titolare di patente B	fino al 18.01.2013	BE
E conseguita da titolare di patente C	fino al 18.01.2013	CE
E conseguita da titolare di patente D	entro il 30.09.2004	CE, DE
E conseguita da titolare di patente D	dal 01.10.2004 al 18.01.2013	DE